

Zurich Assicurazione Bici

Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!
Siamo sempre
a vostra disposizione.

Per le emergenze:
0800 80 80 80

Dall' Estero
+41 44 628 98 98

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) con sede in Mythenquai 2, CH-8002 Zurigo, una società anonima secondo il diritto svizzero. I diritti e i doveri delle parti contraenti sono disciplinati nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché nelle leggi applicabili, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Le CGA forniscono informazioni in merito all'elaborazione dei dati e disciplinano inoltre:

- i rischi assicurati,
- la portata della protezione assicurativa,
- le esclusioni,
- la durata ed estinzione del contratto d'assicurazione,
- gli obblighi in caso di sinistro.

Altri diritti e doveri si evincono dalla LCA. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali spese sono disponibili su www.zurich.ch/bike. Zurich ha la facoltà di annullare il contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, a patto che tale disdetta venga effettuata al più tardi con il versamento della prestazione. Il contraente può sciogliere il contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione per il quale deve essere erogata una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich. In tal caso non sussiste alcun diritto al rimborso del premio. Altre possibilità di rescissione del contratto si evincono dalla LCA.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione bici Edizione 03/2017

Art. 1 Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa per le biciclette registrate o le biciclette elettriche o i ciclomotori elettrici con ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di 45 km/h (di seguito denominate bici) inizia alla data specificata nella polizza e dura dodici mesi. I motoveicoli, i ciclomotori e i monocicli non sono oggetto dell'assicurazione bici.

Art. 2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida:

- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per il soccorso stradale conformemente all'art. 6.4,
- in Europa per le restanti prestazioni.

Art. 3 Persone assicurate

Sono assicurate la persona fisica o giuridica registrata in qualità di proprietario della bici assicurata all'atto della stipulazione del contratto e le altre persone autorizzate dal proprietario a utilizzare la bici.

Possono essere assicurati solo clienti con domicilio o sede aziendale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di rivendita della bici nel corso della durata contrattuale, la protezione assicurativa per la bici corrispondente si estingue.

Art. 4 Cose assicurate

Si intendono assicurati fino alla somma di assicurazione convenuta la bici registrata con il numero di telaio o numero ID della bici, unitamente ai relativi accessori annessi in modo fisso alla bici (senza rimorchi e dispositivi elettronici supplementari). È possibile registrare una bici solo se dal momento dell'acquisto a nuovo sono trascorsi meno di sei anni.

Art. 5 Eventi assicurati

La bici è assicurata contro i seguenti eventi (elenco esaustivo):

- furto, incl. furto per uso,
- rapina (furto sotto minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata),

- distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta durante l'uso,
- guasti che comportano l'inidoneità alla circolazione.

Art. 6 Prestazioni

6.1 Furto, rapina

Zurich si assume (fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita)

- nel caso in cui la bici oggetto del sinistro venga ritrovata entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del furto, i costi di riparazione necessari fino all'ammontare del valore di risarcimento al momento del sinistro, oppure
- nel caso in cui la bici non venga ritrovata entro questo periodo, il valore di risarcimento conformemente all'art. 6.5 per una bici equivalente al momento del sinistro; la bici eventualmente ritrovata in un secondo momento spetta a Zurich. Altrimenti Zurich può erogare anche un'indennità in natura.

6.2 Distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta

Zurich si assume (fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita)

- in caso di danno parziale, i costi di riparazione o ripristino fino a concorrenza del valore di risarcimento al momento del sinistro (se possibile, i telai in carbonio danneggiati devono essere riparati), oppure
- in caso di danno totale, il valore di risarcimento conformemente all'art. 6.5 per una bici equivalente al momento del sinistro. Nel caso in cui la bici interessata dal danno non sia più disponibile, Zurich si assume in alternativa i costi per il riacquisto di un altro tipo/modello nei limiti del valore di risarcimento della bici assicurata al momento del sinistro. Altrimenti Zurich può erogare anche un'indennità in natura.

6.3 Guasti

In caso di guasti Zurich si assume le spese supplementari per il trasporto delle bici assicurate interessate dal guasto (incl. rimorchi e cammillini) e/o dell'utente presso il relativo domicilio ovvero la relativa sede dell'azienda o il punto di partenza del viaggio in bicicletta. I compagni di viaggio sono coassicurati se devono sostenere spese supplementari a causa del guasto.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione bici Edizione 03/2017

L'indennità per tutte le persone è pari a un totale massimo di CHF 500. L'indennità per le spese supplementari (per tutte le persone insieme) avviene a favore del contraente dell'assicurazione della bici.

6.4 Servizio in caso di guasti (soccorso stradale attivo)

Se convenuto, Zurich eroga inoltre le seguenti prestazioni nel caso in cui la bici assicurata e il rimorchio o cammellino ad essa collegato non siano più utilizzabili in seguito ad un guasto o un incidente:

- organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, inclusi i pezzi di ricambio (non le batterie) normalmente trasportati come materiali di ricambio dai veicoli del soccorso stradale. Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, la bici sarà trasportata alla più vicina officina idonea ad effettuare la riparazione oppure al domicilio ossia alla sede dell'azienda o al punto di partenza del viaggio in bicicletta.
- Le spese supplementari sono coassicurate conformemente all'art. 6.3, secondo capoverso.

Nel caso in cui il luogo in cui si è verificato il guasto o l'incidente non sia raggiungibile in automobile, l'assicurato è tenuto a recarsi con la sua bicicletta in un luogo che il veicolo del soccorso stradale possa raggiungere senza infrangere la legge vigente sulla circolazione stradale. La persona assicurata deve essere presente durante le operazioni di risoluzione del guasto.

6.5 Ammortamento in caso di sinistro

L'indennità in caso di danno totale viene calcolata come segue:

nel 1° anno dall'acquisto a nuovo	=	valore di risarcimento
nel 2° anno dall'acquisto a nuovo	=	valore di risarcimento
nel 3° anno dall'acquisto a nuovo	=	70% del valore di risarcimento
nel 4° anno dall'acquisto a nuovo	=	70% del valore di risarcimento
nel 5° anno dall'acquisto a nuovo	=	50% del valore di risarcimento
nel 6° anno dall'acquisto a nuovo	=	50% del valore di risarcimento
più di sei anni dall'acquisto a nuovo	=	valore attuale

Art. 7

Esclusioni

Non sono assicurati:

- spese di revisione e assistenza,
- guasti causati da batterie scariche,
- ulteriori spese correlate a un evento assicurato, come per es. il riacquisto delle cose assicurate o le spese per un rapporto della polizia,
- danneggiamento intenzionale da parte di terzi,
- danni causati intenzionalmente dall'assicurato o verificatisi a seguito ad un'omissione intenzionale dell'assicurato,
- i sinistri conseguenti a:
 - gare di qualsiasi genere,
 - generi di attività ciclistiche quali corse su pista, ciclopalla, ciclismo artistico, BMX, Slopestyle, Dirtjump o simili,
 - allenamenti come sportivo professionista.

Art. 8

Franchigia

La franchigia è pari al 10% del danno, e comunque almeno a CHF 200 per evento. Non viene dedotta in caso di guasti conformemente agli art. 6.3 e 6.4 e in caso di prestazioni erogate sussidiariamente ad altre assicurazioni che a loro volta deducono una franchigia.

Art. 9

Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato la persona assicurata dovrà

- avvisare immediatamente Zurich chiamando il numero di telefono 0800808080 (dall'estero: +41 (0)44 628 98 98) e
- presentare una copia della ricevuta d'acquisto (accessori inclusi) delle bici interessate dal sinistro con il numero di telaio o il numero ID della bici.

Inoltre, in caso di furto o rapina il contraente dovrà

- avvisare il posto di polizia di pertinenza, seguire le disposizioni date e prendere le misure idonee per il recupero delle cose rubate, e
- fornire a Zurich una copia del rapporto della polizia e comunicare quando le cose rubate sono state recuperate o eventuali notizie inerente alle cose rubate.

Art. 10

Violazione degli obblighi

In caso di violazione di disposizioni od obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione quando risulta dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.

Art. 11

Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni

11.1

Se Zurich eroga prestazioni per le quali l'avente diritto potrebbe far valere pretese anche nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione delle prestazioni da parte della stessa.

11.2

Qualora sussistano pretese verso terzi o altri fornitori di prestazioni, la protezione assicurativa derivante dal presente contratto si limita alla parte delle prestazioni che eccede le prestazioni risultanti da altri contratti.

11.3

Non si fornisce alcuna prestazione per le franchigie di altre polizze d'assicurazione.

Art. 12

Foro e diritto applicabile

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo,
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Sul presente contratto si applica il diritto svizzero.

Art. 13

Comunicazioni

Le comunicazioni vanno indirizzate alla Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, «Assicurazione bici», Casella postale, CH-8085 Zurigo. Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero verde 0800808080.

Art. 14

Elaborazione dei dati

Zurich elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, per la valutazione del rischio, per l'elaborazione dei casi di assicurazione e per valutazioni statistiche. Analogamente, Zurich ha la facoltà di elaborare i dati per scopi di marketing (p.es. analisi, creazione di profili dei clienti), di integrarli con dati da fonti esterne e di comunicare i dati ad altre società di Zurich Insurance Group SA in Svizzera e alle fondazioni collettive della previdenza professionale

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione bici Edizione 03/2017

della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA per fini di marketing. Il profilo cliente serve a ottimizzare l'erogazione di prestazioni e a presentare offerte individuali a cura delle succitate società e dei rispettivi uffici vendite. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nell'esecuzione del contratto sia in Svizzera sia all'estero e, in particolare, a coassicuratori e riassicuratori, nonché a compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Zurich può incaricare terzi e altre società di Zurich Insurance Group SA, in particolare in correlazione con il trasferimento completo o parziale di divisioni e servizi (p.es. gestione dei contratti, traffico dei pagamenti, incasso, IT) dell'elaborazione dei dati, inclusi dati considerati particolarmente sensibili. Terzi e incaricati (all'interno e all'esterno di Zurich Insurance Group SA) possono risiedere in Svizzera o all'estero. Se in questo contesto i dati vengono trasmessi in paesi in cui manca una legislazione per una protezione adeguata dei dati, Zurich garantirà attraverso sufficienti garanzie la protezione dei dati.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri, e comunicare i dati per l'adempimento di obblighi regolamentativi o di legge oppure per la salvaguardia di interessi legittimi. Il contraente o l'avente diritto ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

**Per ulteriori domande non esitate a contattarci
al numero 0800 80 80 80 o tramite e-mail all'indirizzo:
to-go@zurich.ch**

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60
8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80
www.zurich.ch